

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2717 del 30/05/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S. con sede legale e impianto in Comune di Gambettola, Via del Lavoro n. 54/56. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2832 del 29/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola – Via del Lavoro n. 54/56. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE**  
**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Dato atto** che con autorizzazione n. 716 del 14.11.2007, prot. n. 99247/07 e s.m.i. avente validità fino al 31.10.2017 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la gestione del centro di raccolta e trattamento sito in Comune di **Gambettola, Via del Lavoro n. 54/56**, di titolarità della ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.**;

**Vista** la domanda pervenuta in data 28.09.2017, acquisita ai PGFC n. 14329/17 – 14330/17 e 14331/17, con cui la ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.** ha chiesto il rinnovo con modifiche della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, chiedendo altresì il rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico acque di prima pioggia e di dilavamento in fognatura bianca;
- parere/nulla osta acustico;

**Dato atto** che la ditta con il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti in oggetto:

- riduce i quantitativi e le tipologie di rifiuti gestiti complessivamente presso l'impianto;
- rinuncia alla effettuazione dell'operazione di recupero R4;
- riorganizza il lay-out gestionale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento inerente il rinnovo in oggetto inviata alla ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 15021 del 12.10.2017;

**Dato atto** che con DET. AMB-2017-5783 del 30.10.2017 è stata rilasciata la proroga della suddetta autorizzazione fino al 30.06.2018 al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in corso;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 402 del 10.01.2018, con cui il Comune di Gambettola, non potendo partecipare alla Conferenza di Servizi ha comunicato la necessità acquisire specifica documentazione integrativa;

**Vista** l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 12.01.2018 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 871 del 17.01.2018;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.** in data 09.03.2018, acquisita ai PGFC n. 3964/18, n. 3965/18, n. 3966/18, e della documentazione presentata in data 14.03.2018, acquisita ai PGFC n. 4108/18, e in data 28.03.2018, acquisita al PGFC n. 5001/18;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 5000 del 28.03.2018 con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso la propria comunicazione sulla destinazione urbanistica dell'area e sulla compatibilità urbanistico-edilizia da cui risulta quanto segue:

- *“La Ditta in oggetto è insediata in area destinata ad “Ambito specializzato per attività produttive (A-13)” di cui all’art. 139 del RUE vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 06/11/2012, in particolare all’interno del perimetro che individua le attività di rottamazione e commercio metalli in ambito produttivo. Nella variante al RUE adottata con deliberazione di*

*Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017 mantiene la destinazione sopra descritta.*

- *Le opere edilizie pertinenti l'attività hanno ottenuto autorizzazione di agibilità in data 31/12/1980 (prot. 3898) relativa a capannoni artigianali per autodemolizioni e certificato di conformità edilizia e agibilità in data 18/11/2004 (prot. 18333) relativo a platea di rottamazione con vasca di decantazione e impianto disoleatore a servizio di una attività di rottamazione esistente. Inoltre, con Delibera di G.P. n. 151 del 04/04/2006 prot. 26874/06, è stato approvato il progetto di adeguamento del centro di raccolta, ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 27 e del D.Lgs. 209/03 art. 15 comma 1, e contestualmente ne è stata autorizzata la realizzazione. Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione ivi prevista di una tettoia a copertura di alcuni settori di lavorazione del centro di raccolta, si fa presente che la relativa richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità, presentata in data 29/11/2007 ed acquisita al prot. 16269, risulta attualmente sospesa in attesa di integrazioni.”;*

**Considerato** che la Conferenza ha concluso la seduta del 29.03.2018 rilevando che l'esercizio dell'attività non richiede il nulla osta acustico (ovvero prescrizioni per il contenimento delle emissioni/immissioni sonore) ed inoltre, alla luce di quanto emerso dal sopraccitato parere del Comune di Gambettola, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, fatto salvo l'ottenimento, entro il 25 maggio 2018, del certificato di conformità edilizia ed agibilità e la presentazione ad Arpa della planimetria della rete fognaria rettificata come richiesto nella medesima seduta;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 5294 del 04.04.2018 con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso la presa d'atto della valutazione favorevole contenuta nel verbale della Conferenza dei Servizi del 12.01.2018 relativamente alla valutazione di impatto acustico;

**Acquisita** al PGFC n. 5632 del 09.04.2018, la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpa relativa alle matrici "rifiuti", "impatto acustico" e "scarico delle acque reflue di prima pioggia e dilavamento in fognatura bianca", resa nell'ambito della seduta della Conferenza del 29.03.2018;

**Vista** l'ulteriore documentazione pervenuta in data 23.04.2018, acquisita al PGFC n. 6332/18, con cui la ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.** chiede il rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni** in atmosfera in particolare per l'attività di taglio a caldo e dall'attività di bonifica delle bombole di GPL e metano all'interno dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** altresì la planimetria aggiornata dell'impianto, acquisita al PGFC n. 7736 del 15.05.2018, trasmessa dalla ditta in riscontro alle risultanze della Conferenza di Servizi del 29.03.2018;

**Acquisito** al PGFC n. 8214 del 23.05.2018, il nulla osta comunale per lo scarico in pubblica fognatura bianca di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato C al presente atto;

**Acquisita** al PGFC n. 8434 del 28.05.2018 la nota prot. Com.le n. 8765 del 28.05.2018, a integrazione della precedente nota prot. com.le n. 4929 del 28/03/2018, con cui il Comune di Gambettola comunica quanto segue:

- *dal punto di vista della compatibilità urbanistica, si conferma il parere favorevole già precedentemente espresso nella nota prot. com.le n. 4929/2018;*
- *dal punto di vista della compatibilità edilizia, si rilascia **parere favorevole** in quanto in data 26/05/2018 è stato rilasciato il Certificato di conformità edilizia e agibilità con prot. com.le n. 8753 riferito alla tettoia posta in Via del Lavoro n. 54/56 a seguito dei lavori di nuova costruzione autorizzati con Delibera di Giunta Provinciale n. 151 del 04/04/2006 avente ad oggetto "D.Lgs. 22/97 – art. 27 e D.Lgs. 209/03 – art. 15 comma 1. Ditta Zoffoli Renzo & C. S.n.c. Via del Lavoro, 54/56 – Gambettola. Progetto di adeguamento di un centro di raccolta sito in Comune di Gambettola, Via del Lavoro n. 54/56".*

**Dato atto** che la Conferenza nelle sedute del 29.03.2018 e 28.05.2018 ha ritenuto che le modifiche apportate all'impianto non necessitano di procedura di screening per le motivazioni riportate nei verbali delle medesime sedute;

**Considerato** che la Conferenza ha concluso la seduta del 28.05.2018, esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno del rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato B al presente atto.

**Dato atto** che la Conferenza ha precisato che restano ferme le prescrizioni riportate nel precedente verbale del 29.03.2018 in merito alla gestione rifiuti e all'autorizzazione allo scarico, aggiornate alla luce della planimetria presentata dalla ditta in data 15.05.2018 e del nulla osta comunale all'autorizzazione allo scarico sopra citati;

**Acquisita** al PGFC n. 8533 del 29.05.2018 la Relazione tecnica istruttoria in merito alla matrice Atmosfera, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza del 28.05.2018;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Impianti in data 29.05.2018;

**Ritenuto** opportuno uniformare il termine di 60 giorni per la presentazione della modifica del manuale operativo contenuto nelle prescrizioni inerenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera riportate nel verbale del 28.05.2018 (come anche riportate nel suddetto rapporto istruttorio alle emissioni in atmosfera) a quello di 90 giorni previsto per la presentazione delle modifiche del manuale operativo inerenti la gestione rifiuti riportato nel verbale del 28.03.2018;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 8524 del 28.05.2018 con cui la ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.** chiede che la presente autorizzazione venga rilasciata per un periodo ridotto a 5 anni;

**Visti** in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 14331 del 28.09.2017

1. Dichiarazione sullo stato di conservazione dei piazzali, datata 20.09.2017 a firma dell'ing. E. Pagliarani e del geom. M. Sanulli

Documentazione acquisita al PGFC n. 5001 del 28.03.2018

2. Valutazione di impatto acustico, datata aprile 2017, a firma del TCA Italo Delli Ponti

Documentazione acquisita al PGFC n. 3964 del 12.03.2018

3. Procedura per il radiocontrollo, rev. 1 del 12.02.2018, a firma dell'E.Q. Dr. G. Galassi

Documentazione acquisita al PGFC n. 6332 del 23.04.2018

4. Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Scheda C (AUA) Relazione tecnica, a firma del legale rappresentante e del Dr. C. Bonfè;

Documentazione acquisita al PGFC n. 7736 del 15.05.2018

5. Planimetria stralcio "Rete fognatura e schema impianto di rottamazione e stoccaggio", scala 1:500, a firma del geom. M. Sanulli

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Dato atto** della compatibilità urbanistica espressa dal Comune di Gambettola con nota acquisita al PGFC n. 8434 del 28.05.2018;

**Acquisito** al PGFC n. 8250 del 24.04.2018, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.**;

**Acquisito** tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia datato 12.04.2018 ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.**;

**Vista** la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

**Considerato** che le tipologie di rifiuti che la ditta gestisce presso l'impianto sono attinenti l'attività di autodemolizione e che la delibera suddetta, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00 ;

**Dato atto**, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 2.560 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria è pari a 11.250 mq;

**Considerato** che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$\S 2.560 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 11.250 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 363.100,00$$

**Dato atto** che l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae, pertanto, è pari a: **€ 363.100,00**;

**Dato atto** che la presente autorizzazione integra e sostituisce i termini di cui all'atto di diffida emanato con nota del 01.02.2018, PGFC n. 1882/18, come prorogati con nota PGFC n. 5957 del 16.04.2018, relativi all'estensione delle garanzie finanziarie richieste con DET. AMB-2017-5783 del 30.10.2017 per la proroga della precedente autorizzazione n. 716 del 14.11.2007, prot. n. 99247/07 e s.m.i., in quanto revoca e sostituisce tale autorizzazione, riducendo altresì l'importo da prestare a favore di Arpae;

**Dato atto** che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

**Ritenuto** pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di dilavamento, alle emissioni in atmosfera e il parere favorevole in merito all'impatto acustico;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

- 1) **di autorizzare** la ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.**, con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola – Via del Lavoro n. 54/56**, alla gestione del **centro di raccolta e trattamento ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati **A, B, C e C1** al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprensce** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato A**);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato B**);
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato C** e relativa planimetria **Allegato C1**);
  - parere sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare** gli **Allegati A, B, C e C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 363.100,00**;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 5) **di precisare** che la presente autorizzazione integra e sostituisce i termini di cui all'atto di diffida emanato con nota del 01.02.2018, PGFC n. 1882/18, come prorogati con nota PGFC n. 5957 del 16.04.2018, relativi all'estensione delle garanzie finanziarie richieste con DET. AMB-2017-

5783 del 30.10.2017 per la proroga della precedente autorizzazione n. 716 del 14.11.2007, prot. n. 99247/07 e s.m.i., in quanto revoca e sostituisce tale autorizzazione, riducendo altresì l'importo da prestare a favore di Arpae;

- 6) **di precisare** che, come richiesto dal proponente, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 5 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06;
- 7) **di precisare** che la validità delle autorizzazioni ricomprese e sostituite, elencate al punto 2 sopra riportato, è ricondotta alla validità del presente atto;
- 8) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- 9) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 10) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 11) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 12) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 13) **di fare salvi**:
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - quanto previsto dal D.P.R. 753 del 11.07.1980 "*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*";
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 14) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 15) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

**Arch. Roberto Cimatti**  
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**GESTIONE RIFIUTI**

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **ZOFFOLI ENRICO & C. S.a.S.**, sito in Comune di **Gambettola – Via del Lavoro n. 54/56**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. entro **90 giorni** dal rilascio del presente atto dovrà essere presentata la seguente documentazione rettificata come di seguito indicato:

**1.a) Manuale Operativo per la gestione dell'impianto**, a firma del legale rappresentante della ditta:

- revisionare eventuali parti in contrasto con le prescrizioni di seguito riportate;
- eliminare il refuso a pag. 13 relativo allo stoccaggio dei fusti vuoti dell'olio;
- revisionare a pag. 12 la frase “...omissis...*che prevede apposite canalette e pozzetti per la raccolta di liquidi*” con “*che prevede apposite canalette e pozzetti per la raccolta di acque reflue di pioggia*”;
- descrivere in maniera dettagliata in un apposito paragrafo distinto dalle operazioni di autodemolizione del codice EER 160104\* le operazioni effettuate presso l'impianto sui codici EER 160106 e 160122;
- inserire nell'elenco dei rifiuti prodotti i codici 160103 e 150202\*;
- rettificare il manuale a pag. 13 in merito alla classificazione dei pezzi di ricambio con codice EER 160119, 160120 e per i gas fluorurati avviati a riutilizzo (*eliminare la frase fino alla cessione come ricambi*);
- rettificare il paragrafo “Scarichi idrici e impianto trattamento dei reflui” a pag. 10 e il paragrafo 12 a pag. 28 utilizzando le terminologie previste dalla normativa sugli scarichi;
- revisionare i riferimenti al materiale assorbente per idrocarburi/liquidi infiammabili;

**1.b) Planimetria stralcio “Centro di raccolta e impianto di trattamento dei veicoli fuori uso”** e conseguente rettifica dello stralcio “Schema settori”, a firma di tecnico abilitato, su cui siano individuati:

- i settori di stoccaggio dei rifiuti prodotti classificati con EER 160801, il 160110\* e il 140601\*;
- il settore di conferimento dei codici EER 160106 e 160122 in ingresso da terzi;
- i punti di emissione EM1 e EM2;

2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<b>EER</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (tonnellate)</b>	<b>Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)</b>
<b>A</b>	<b>160104*</b> veicoli fuori uso	R13	20 t	2500 t/anno
<b>B</b>	<b>160106</b> veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose <b>160122</b> componenti non specificati altrimenti	R13	48 t	60 t/anno (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)

3. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle



procedure descritte nel Manuale Operativo di cui sopra, per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria presentata, che dovranno essere aggiornati secondo le indicazioni sopra riportate;

4. lo stoccaggio dei rifiuti prodotti classificati con EER 160103 nelle aree individuate Settore F deve essere effettuato in container mantenuti chiusi e aperti solo per il tempo necessario alle operazioni di carico scarico;
5. l'eventuale stoccaggio dei gas fluorurati non destinati al riutilizzo deve essere effettuato conformemente alla normativa sui rifiuti;
6. in attuazione ai commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
7. il contenitore per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio non può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
8. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
9. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
10. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;
11. il Gestore verifica mediante l'acquisizione di Certificato di rispondenza funzionale di prodotto l'effettiva efficacia neutralizzante del prodotto impiegato (Neutrite ST) per litro di soluzione acida; il quantitativo di prodotto assorbente a disposizione deve essere in grado di estinguere completamente almeno 25 litri di soluzione acida; i relativi contenitori (comunque non inferiori a 15 kg) dovranno riportare la data di scadenza del materiale ed essere collocati nelle aree specificamente indicate nello Schema Settori;
12. il materiale utilizzato per assorbire idrocarburi/liquidi infiammabili deve essere costituito da materiale inerte (sabbia fine, sepiolite, etc.); devono comunque essere disponibili in impianto anche salsicciotti e/o barriere assorbenti da utilizzare in caso di eventi emergenziali;
13. il Gestore deve esibire, su richiesta degli Organi di Controllo, l'Attestato di iscrizione impresa Registro Nazionale f-gas per l'impresa.
14. resta fermo che la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
  - 14.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
  - 14.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - 14.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
  - 14.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

- 14.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 15. l'attività del centro, fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
  - 15.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
  - 15.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
  - 15.c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
  - 15.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
  - 15.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero;
  - 15.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
  - 15.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
  - 15.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
  - 15.i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.; in particolare l'area di travaso dell'olio esausto dai fusti di 200 litri alla cisterna di 3000 litri deve essere identificata nella platea in calcestruzzo con pendenze verso la cisterna di raccolta e condotta dedicata; la superficie dedicata alle attività di travaso deve essere trattata con prodotti indurenti o vernici resistenti agli oli minerali; il bacino di contenimento deve avere una capacità pari al volume della cisterna.
  - 15.j) i filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
  - 15.k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - 15.l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura; in deroga a tale prescrizione è ammesso lo stoccaggio dei rifiuti prodotti classificati con codice EER 150202\* effettuato al di fuori della tettoia, a condizione che il container sia detenuto nell'area "Platee di rottamazione e stoccaggio" con acque di dilavamento mq 1900, il coperchio del container sia sempre mantenuto chiuso, venga aperto solo per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico del rifiuto;
  - 15.m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
  - 15.n) la ditta deve mantenere un'adeguata dotazione di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi, ovvero durante la movimentazione dei rifiuti in generale;
  - 15.o) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in

sicurezza alle varie aree aziendali interne;

- 15.p) la ditta deve eseguire un'adeguata manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae-Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
16. nel registro di carico e scarico dovranno essere riportate informazioni aggiuntive sulla composizione e sull'aspetto esteriore dei rifiuti "generici" classificati con EER 160122 eventualmente gestiti presso l'impianto e non riportare la sola descrizione generica "componenti non specificati altrimenti";
17. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
18. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
19. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
20. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
21. ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 109/2003, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
22. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
23. resta fermo che i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
24. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
25. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
26. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti

da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;

27. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e la recinzione dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta;
28. in relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
29. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
30. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
31. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

**AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016;

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione unica n. 716 del 14/11/07 prot. n. 99247/07 e s.m.i., relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Gambettola (FC), Via del Lavoro n. 54/56.

Con l'istanza di rinnovo di tale autorizzazione la Ditta ZOFFOLI ENRICO & C. sas chiede di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/2006 anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato decreto per quanto di seguito indicato:

- emissioni diffuse derivanti dal taglio a caldo mediante ossigeno e propano (autodemolizione), svolta circa 30 minuti/giorno per circa 50 ore/anno, individuate nella planimetria generale dell'impianto con le sigle EM1 e EM2;
- emissione diffusa derivante dalla bonifica di bombole GPL e metano degli automezzi mediante combustione del gas residuo, individuata nella planimetria generale dell'impianto con la sigla GM.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/05/2018, in merito all'inserimento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto che *“tale modifica non necessita di procedura di screening, vista la frequenza e la limitata durata giornaliera, in analogia con precedenti pareri della Regione Emilia Romagna con cui la medesima attività effettuata presso altri impianti di rottamazione/autodemolizione è stata esclusa dall'effettuazione della procedura di screening, in quanto ritenuta non significativa dal punto di vista ambientale”*.

Si evidenzia, a tal proposito, che i citati pareri della Regione Emilia-Romagna prevedono che le modalità operative descritte dalle ditte (frequenza e durata) devono avere carattere prescrittivo e che in caso di diverso utilizzo dovrà essere rivalutata la rispondenza o meno alla definizione di modifica prevista dalla normativa vigente di V.I.A.

La Conferenza di Servizi, relativamente alle emissioni in atmosfera, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha espresso *“parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle seguenti condizioni:*

1. *l'attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno) dovrà essere svolta nelle aree dello stabilimento denominate zona EM1 ed EM2, come individuate nella planimetria generale dell'impianto con ubicazione delle zone di emissione, per la durata massima di 30 minuti/giorno e un totale di 50 ore anno;*
2. *l'attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, dovrà essere svolta nell'area dello stabilimento (zona GM) come individuata nella planimetria generale dell'impianto;*
3. *entro 60 giorni dal rilascio dell'atto di modifica, integrare il Manuale Operativo alla luce della nuova attività di taglio al caldo, comprensiva delle applicazioni di gestione della stessa;*
4. *dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività;*

5. *dovrà essere tenuto un registro vidimato da Arpae - Servizio Territoriale, in cui annotare entro la fine della giornata lavorativa: la data, la durata complessiva e il numero di mezzi sottoposti all'attività di taglio al caldo*”.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/05/2018 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nel verbale della seduta del 28/05/2018, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 28/09/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/14329, 14330, 14331 del 29/09/2017, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

- 1) Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di taglio a caldo mediante ossigeno e propano (autodemolizione), e dall'attività di bonifica di bombole GPL e metano degli automezzi mediante combustione del gas residuo, svolte all'aperto nell'area aziendale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite**:
  - a) l'attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno) dovrà essere svolta nelle aree dello stabilimento denominate zona EM1 ed EM2, come individuate nella planimetria generale dell'impianto con ubicazione delle zone di emissione, per la durata massima di 30 minuti/giorno e un totale di 50 ore anno;
  - b) l'attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, dovrà essere svolta nell'area dello stabilimento (zona GM) come individuata nella planimetria generale dell'impianto;
  - c) **entro 90 giorni** dal rilascio del presente atto, integrare il Manuale Operativo di cui al punto 1 dell'allegato A alla luce della nuova attività di taglio al caldo, comprensiva delle applicazioni di gestione della stessa;
  - d) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività;
  - e) dovrà essere tenuto un **registro** vidimato da Arpae - Servizio Territoriale, in cui annotare entro la fine della giornata lavorativa: la data, la durata complessiva e il numero di mezzi sottoposti all'attività di taglio al caldo.
- 2) La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio a caldo mediante ossigeno e propano (autodemolizione), e dall'attività di bonifica di bombole GPL e metano degli automezzi mediante combustione del gas residuo, entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
- 3) La Ditta dovrà **comunicare**, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Gambettola, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) **la data di messa in esercizio dell'attività con un anticipo di almeno 15 giorni**.
- 4) Entro **30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio** di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA**

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

<b>Oggetto:</b>	<b>DITTA ZOFFOLI ENRICO &amp; C. S.a.s.</b> - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura bianca di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo (recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi) sito in Via del Lavoro n. 54-56.
<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:</b>	<b>Via del Lavoro n. 54/56, Gambettola</b>
<b>Destinazione dell'insediamento:</b>	Centro di raccolta e trattamento autoveicoli fuori uso e loro parti
<b>Classificazione dello scarico:</b>	Acque <b>reflue di dilavamento meteorico</b> da platee di rottamazione e stoccaggio di <b>mq. 1900</b> Acque di <b>prima pioggia</b> di area esterna di <b>mq 5550</b>
<b>Recettore dello scarico:</b>	Fognatura pubblica <b>bianca</b>
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico:</b>	Impianto di disoliazione e sedimentazione in continuo costituito da 2 vasche da mc. 80,41 complessivi, con filtro a coalescenza, un volume fanghi di mc. 3,8 e serbatoio oli da mc 1,03  Impianto di prima pioggia costituito da vasca di accumulo da mc 31,14 di cui mc 3,11 per fanghi, con pompa di sollevamento collegata a disoliatore in continuo

Esaminata la domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio impianto di recupero rifiuti con rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprendente anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in fognatura bianca;

**Visti:**

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì-Cesena;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005 e 1860/2006;
- il D.Lgs. n. 152/2006;

**Visto** il verbale della conferenza rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativamente alla seduta del 29/03/2018, contenente il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE relativo alle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura bianca (acquisito al PGFC n. 5632 del 09.04.2018);

**Vista** la planimetria della rete fognaria aggiornata acquisita al PGFC n. 7736 del 15.05.2018, stralcio "Rete fognatura e schema impianto di rottamazione e stoccaggio", scala 1:500, a firma dell'Arch. M. Sanulli (**Allegato C1 al presente atto**)

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 8214 del 23.05.2018, con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il proprio nulla osta con prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura bianca di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

## AUTORIZZA

**Lo scarico in pubblica fognatura bianca di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia**, secondo lo schema fognario allegato e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di ARPAE:

1. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico;
2. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico - visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;
3. l'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
4. la pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1 l/sec.;
5. la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione in continuo e dell'impianto di prima pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
6. eventuali malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae;
7. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione/sedimentazione e di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – *Parte Quarta*. La ditta prima dell'attivazione dello scarico, qualora non ne fosse in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
8. **lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per acque superficiali.**
9. la planimetria delle rete fognaria, allegato C1 al presente atto, deve essere conservata presso la sede dello stabilimento per essere esibita su richiesta degli Organi di Vigilanza.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**